

OGGETTO: Misure finalizzate alla riduzione delle liste di attesa in attuazione della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30. Utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 3, lett. c) della L. 3 agosto 2007, n. 120 e s.m. e i. Integrazione della D.G.R. n. 85 del 31 gennaio 2017.

NOTA PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si dispone l'utilizzo delle risorse derivanti dalla trattenuta del 5% sui compensi per la libera professione esercitata dai dirigenti medici e sanitari, prevista dall'articolo 1, comma 3, lett. c) della L. 3 agosto 2007, n. 120 e s.m. e i., per ridurre i tempi di attesa con particolare riguardo all'erogazione delle prime visite specialistiche e delle prime prestazioni diagnostiche. Si dispone altresì un'integrazione alla D.G.R. n. 85/2017 che disciplina l'acquisizione di prestazioni aggiuntive nei confronti della dirigenza medica e sanitaria ai sensi dell'articolo 55, comma 2, dei CC.CC.NN.LL. dell'8.06.2000.

L'Assessore, Luca Coletto, riferisce quanto segue.

L'articolo 38 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30 ha disposto specifici interventi per il governo delle liste di attesa.

In particolare il comma 1 dell'articolo di legge citato prevede che *“La regione Veneto promuove il governo delle liste d'attesa al fine di garantire a tutti gli assistiti un accesso equo alle migliori prestazioni sanitarie, in un luogo e con una tempistica adeguati, nonché la sicurezza delle stesse, mediante l'individuazione di strategie per la gestione delle criticità in conformità del piano nazionale di governo delle liste di attesa”*.

Il comma 2 stabilisce poi che *“per le finalità di cui al comma 1 le Aziende ULSS e ospedaliere, anche tramite gli erogatori privati accreditati, devono rispettare nei confronti dei propri assistiti i tempi massimi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie”*, mentre il comma 3 impone all'amministrazione regionale, tra l'altro, di perseguire la riduzione e il rispetto dei tempi di attesa e di assicurare all'assistito l'effettiva possibilità di vedersi garantita l'erogazione delle prestazioni sanitarie nell'ambito delle strutture pubbliche e private accreditate.

Il comma 4, inoltre, dopo aver individuato le classi di priorità per assegnare il corretto tempo di accesso alle prestazioni sanitarie, dispone l'obbligo per le Aziende ULSS e ospedaliere e le strutture accreditate di erogare almeno il 90 per cento delle stesse entro i tempi massimi previsti da ogni classe di priorità.

Si evidenzia, infine, che il comma 13 dell'articolo 38 prescrive alle predette aziende e strutture di assicurare ordinariamente i servizi ambulatoriali per l'utenza esterna attraverso l'apertura delle strutture fino alle ore 23.00, per almeno tre giorni alla settimana e dalle ore 8.00 alle 12.00 la domenica e i giorni festivi. Lo stesso comma stabilisce che l'attività delle apparecchiature diagnostiche sia programmata in modo da prevedere il loro utilizzo minimo per dodici ore al giorno per almeno sei giorni alla settimana.

Il rispetto delle predette disposizioni di legge e di altre, non richiamate nel presente atto, impone un gravoso impegno lavorativo al personale chiamato in via diretta o indiretta all'erogazione delle prestazioni sanitarie, per cui potrebbe risultare necessario da parte delle aziende ULSS e ospedaliere e dell'IRCCS Istituto Oncologico Veneto, per remunerare tali prestazioni, qualora svolte al di fuori dell'orario di lavoro, utilizzare gli importi di cui all'articolo 1, comma 3, lett. c), della L. 3 agosto 2007, n. 120, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lett. e), del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito nella L. 8 novembre 2012, n. 189.

La predetta disposizione prevede la *“definizione, d'intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale, di importi da corrispondere a cura dell'assistito, idonei, per*

ogni prestazione, a remunerare i compensi del professionista, dell'equipe, del personale di supporto, articolati secondo criteri di riconoscimento della professionalità, i costi pro-quota per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature, salvo quanto previsto dalla lettera a-ter), ultimo periodo, e dalla lettera b), ultimo periodo, nonché ad assicurare la copertura di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dalle aziende, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari e quelli relativi alla realizzazione dell'infrastruttura di rete di cui alla lettera a-bis). Nell'applicazione dei predetti importi, quale ulteriore quota, oltre quella già prevista dalla vigente disciplina contrattuale, una somma pari al 5 per cento del compenso del libero professionista viene trattenuta dal competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale per essere vincolata ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa, anche con riferimento alle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), dell'Accordo sancito il 18 novembre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”.

Risulta, quindi, non solo possibile ma anche obbligatorio, per le aziende ed enti del SSR, ai sensi della norma sopra riportata (ferma restando per le stesse la necessità di definire in sede di contrattazione integrativa gli importi da corrispondere a cura dell'assistito che richiede la prestazione) utilizzare la trattenuta del 5 per cento del compenso del dirigente che esercita la libera professione intramuraria per interventi di prevenzione ovvero diretti a ridurre le liste di attesa.

In proposito si ritiene che i predetti proventi siano impiegati dalle aziende ed enti del SSR per assicurare in primis la riduzione delle liste di attesa ed il rispetto del tempo massimo di attesa previsto dalla classe di priorità indicata nella prescrizione, con particolare riguardo all'erogazione delle prime visite specialistiche e delle prime prestazioni diagnostiche.

Gli importi a disposizione, ivi compresi quelli relativi alle risorse incassate nel 2016 che dovevano essere accantonati ai sensi della nota regionale prot. n. 17398 del 17.01.2017, potranno essere impiegati per il personale delle aree dirigenziali utilizzando l'istituto di cui all'articolo 55, comma 2, dei CC.CC.NN.LL. delle aree dirigenziali dell'8.06.2000, e pertanto remunerando il personale interessato nella misura di 60 euro orari, a condizione che le relative prestazioni:

- a) siano rese al di fuori dell'orario di lavoro e dell'orario negoziato di cui all'articolo 14, comma 1 dei CC.CC.NN.LL. del 3.11.2005 per l'impossibilità oggettiva di effettuare tali prestazioni nei predetti orari;
- b) non possano essere remunerate con altri istituti contrattuali;
- c) siano temporanee e giustificate da ragioni eccezionali soprattutto correlate a vacanze di organico ed impossibilità anche temporanea di coprire i relativi posti.

La remunerazione nella misura di 60 euro orari è applicabile anche alle eventuali prestazioni aggiuntive richieste nei giorni e negli orari indicati al comma 13 dell'articolo 38 della L.R. 30/2016, le quali, comunque, ai sensi della D.G.R. n. 1907 del 23 dicembre 2015, devono essere ordinariamente assicurate mediante opportune articolazioni degli orari di lavoro delle équipes interessate.

Le risorse in questione dovranno essere altresì utilizzate con precedenza rispetto a quelle storicamente a disposizione delle aziende ed enti del SSR per le finalità di cui al citato articolo 55, comma 2, dei CC.CC.NN.LL. dell'8.06.2000.

Si propone, inoltre, di stabilire, ad integrazione della D.G.R. n. 85 del 31 gennaio 2017, che le risorse, diverse da quelle derivanti dall'applicazione all'articolo 1, comma 3, lett. c), della L. 3 agosto 2007, n. 120 e s.m. e i., che le aziende ed enti del SSR potranno utilizzare per l'acquisizione di prestazioni aggiuntive secondo la clausola contrattuale sopra richiamata, siano pari per l'anno 2017 alla spesa sostenuta allo stesso titolo nell'anno 2016, prendendo comunque a riferimento la spesa storica, dedotti gli importi utilizzati per le assunzioni a tempo indeterminato. Inoltre, non essendo stati sottoscritti, ad oggi, nuovi protocolli di intesa con le rappresentanze regionali delle organizzazioni sindacali delle aree dirigenziali finalizzati alla revisione dei vigenti criteri per la destinazione e distribuzione di tali risorse, ipotizzata al

punto 7 del dispositivo della D.G.R. 85/2017, siffatti criteri, definiti in particolare dalla D.G.R. n. 2464 del 1 agosto 2006, devono ritenersi valevoli per l'intero anno 2017.

Si propone, infine, che quota parte dei proventi derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 3, lett. c) della L. 3 agosto 2007, n. 120 e s.m. e i., possa essere utilizzata per incentivare l'erogazione delle prestazioni finalizzate alla realizzazione di interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste di attesa da parte del personale del Comparto appartenente al ruolo sanitario, a fronte di attività rese oltre l'orario di servizio e retribuite con le tariffe previste per l'attività di supporto alla libera professione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
- VISTO l'articolo 38 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30;
- VISTO l'articolo 1, comma 3, lett. c) della L. 3 agosto 2007, n. 120, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lett. e) del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito nella L. 8 novembre 2012, n. 189;
- VISTO l'articolo 55, comma 2, dei CC.CC.NN.LL. delle aree dirigenziali del SSN stipulati l'8 giugno 2000;
- VISTA la D.G.R. n. 2464 del 1 agosto 2006;
- VISTA la D.G.R. n. 1907 del 23 dicembre 2015;
- VISTA la D.G.R. n. 85 del 31 gennaio 2017;
- INFORMATE le OO.SS. del Comparto, della dirigenza medico-veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa;
- VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

DELIBERA

1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che i proventi derivanti dalla trattenuta del cinque per cento sui compensi relativi all'esercizio della libera professione intramuraria dei dirigenti medici e sanitari, di cui all'articolo 1, comma 3, lett. c) della L. 3 agosto 2007, n. 120 e s.m. e i., siano destinati in primis alla riduzione delle liste di attesa, con particolare riguardo all'erogazione delle prime viste specialistiche e delle prime prestazioni diagnostiche;
3. di precisare che le predette acquisizioni di prestazioni nei confronti della dirigenza medica e sanitaria devono avvenire alle condizioni e secondo il regime di cui all'articolo 55, comma 2, dei CC.CC.NN.LL. delle aree dirigenziali stipulati l'8.06.2000 indicati nelle premesse del presente atto;
4. di stabilire che le risorse derivanti dalla trattenuta di cui all'articolo 1, comma 3, lett. c), della L. 3 agosto 2007, n. 120 e s.m. e i. finanzino le predette acquisizioni di prestazioni con precedenza rispetto a quelle quantificate al punto 5 della presente deliberazione;
5. di stabilire, ad integrazione del punto 3 del dispositivo della D.G.R. n. 85 del 31 gennaio 2017, che le risorse che le aziende ed enti del SSR potranno utilizzare per l'acquisizione di prestazioni aggiuntive secondo la clausola contrattuale sopra richiamata, al netto dei proventi di cui al punto 2,

- sarà pari per l'anno 2017 a quella sostenuta nell'anno 2016, prendendo comunque a riferimento la spesa storica, dedotti gli importi impiegati per le assunzioni a tempo indeterminato;
6. di disporre, a scioglimento della riserva contenuta al punto 7 del dispositivo della D.G.R. n. 85/2017, che, fatto salvo quanto disposto al punto 2, i criteri relativi all'anno 2017 per la destinazione e la distribuzione delle risorse relative all'istituto di cui all'articolo 55, comma 2 dei CC.CC.NN.LL. delle aree dirigenziali dell'8.06.2000 sono quelli previsti dalla D.G.R. n. 2464 del 1° agosto 2006;
 7. di consentire alle aziende ed enti del SSR di utilizzare quota parte dei proventi derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 3, lett. c) della L. 3 agosto 2007, n. 120 e s.m. e i., per incentivare l'erogazione delle prestazioni finalizzate alla realizzazione di interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste di attesa da parte del personale del Comparto appartenente al ruolo sanitario, a fronte di attività rese oltre l'orario di servizio e retribuite con le tariffe previste per l'attività di supporto alla libera professione;
 8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
 9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
F.to Avv. Mario Caramel